



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2532 di data 23 luglio 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Autorizzazione all'esecuzione di lavori per la realizzazione di un nuovo parco giochi ad utilizzo estivo ed invernale sul sedime della pista da sci n. 7/4/21 denominata "Campo Scuola Scoiattolo" in località Stavelin, nell'area sciistica di Peio, in Comune di Peio.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - arch. Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Stefano FAIT | - componente supplente Servizio Bacini Montani |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 13 luglio 2018, con la quale la società Pejo Funivie S.p.A., con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la realizzazione di un nuovo parco giochi ad utilizzo estivo ed invernale sul sedime della pista da sci n. 7/4/21 denominata "Campo Scuola Scoiattolo", in località Stavelin, nell'area sciistica di Peio, in Comune di Peio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Paolo Moreschini datati luglio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parco giochi ad utilizzo sia estivo che invernale nel quale saranno collocate due strutture polifunzionali fisse complete di scivoli, palestra di roccia, altalene denominate rispettivamente "gioco dell'aquila" e "nido dell'aquila", una piccola sabbiera, una teleferica, una serie di canalette scavate in tronchi di larice con dei vari giochi (pala mulino, pala idroelettrica, chiuse, ecc.) alimentate dal pozzetto esistente per l'innervamento artificiale e infine un piccolo laghetto di altezza pari a circa 30 cm, a sua volta alimentato dall'acqua delle canalette.

Visto il nulla osta, con prescrizioni, rilasciato dal Parco Nazionale dello Stelvio Trentino, trasmesso al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota di data 19 luglio 2018, prot. n. S175/U466/2018/423767/17.11.1/57C3/AC, considerata la compatibilità degli interventi in progetto rispetto alle Norme del Piano di Parco.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015 n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Pejo Funivie S.p.A., con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, all'esecuzione di lavori per la realizzazione di un nuovo parco giochi ad utilizzo estivo ed invernale sul sedime della pista da sci n. 7/4/21 denominata "Campo Scuola Scoiattolo", in località Stavelin, nell'area sciistica di Peio, in Comune di Peio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - durante la stagione invernale l'accesso al parco giochi da parte dei pedoni, dovrà avvenire esclusivamente lungo un percorso fisicamente delimitato (corridoio) che precluda ogni possibilità di interferenza con l'area destinata allo sci del campo scuola Scoiattolo;
 - dovrà essere valutata la possibilità di evitare l'impiego del calcestruzzo per la realizzazione del sottofondo del laghetto;nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nel parere dell'Ente Parco Nazionale dello Stelvio Trentino, di seguito indicate:
 - i lavori, con l'esclusione di quanto in seguito diversamente prescritto, dovranno essere realizzati in conformità con quanto dichiarato in domanda ed evidenziato sugli elaborati grafici;
 - qualsiasi opera od intervento non previsto in progetto dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione dall'Ente Parco Nazionale dello Stelvio Trentino;
 - il materiale di risulta non impiegato nei ripristini dovrà essere trasportato in discarica autorizzata evitando di ricollocarlo sul posto;
 - a conclusione lavori e durante l'esecuzione degli stessi dovranno essere curati il riordino e la pulizia dei luoghi, le superfici dovranno essere ripristinate e curate asportando qualsiasi materiale e resto di cantiere e prontamente rinverdite con l'uso di sementi autoctone.
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza; mentre al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette viene inviata copia del provvedimento;
7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AN/GM/SD/lc